



Tachigrafo digitale carta del conducente scaduta - Sanzioni -

Q

ualora il conducente guidi con **carta tachigrafica scaduta di validità**, si ritiene che sia applicabile la sanzione prevista:

- dall'**art. 19 L. n. 727/1978** se il conducente abbia presentato domanda di rinnovo della carta oltre il **termine di scadenza** della stessa ma provveda a registrare manualmente tutta l'attività compiuta così come previsto dall'art. 35 Reg. (UE) n. 165/2014 nel caso di carta non più funzionante, altrimenti troverà applicazione l'art. 179, commi 2 e 9, CdS;

- dall'**art. 179, commi 2 e 9, CdS** se il conducente, dopo aver presentato domanda di rinnovo della carta, non provveda alla registrazione manuale dell'attività svolta; la medesima ipotesi di infrazione si applicherà **comunque** in tutti i casi in cui il conducente circoli con carta scaduta di validità senza aver provveduto alla richiesta di rinnovo (*a nulla rilevando in tale specifica ipotesi l'avvenuta o meno registrazione manuale dell'attività compiuta*).

Nei termini sopra esposti si è recentemente espresso il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno con la **nota prot. n. 300/A/7068/19/111/20/3 del 14/08/2019**, con cui – in risposta ad un quesito «*sulla corretta applicazione delle sanzioni nei casi di circolazione con la carta del conducente scaduta di validità, **quando l'interessato abbia presentato domanda di rinnovo oltre il termine previsto***» – ha fornito «*il seguente contributo. Il Regolamento (UE) n. 165/2014 del 4 febbraio 2014 (di seguito Regolamento) detta le regole relative alla costruzione, installazione e uso dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada. In particolare, l'art. 26 detta le regole relative al rilascio della carta del conducente, senza subordinarlo al possesso di particolari requisiti da parte del richiedente, se non quello della residenza e naturalmente della titolarità della patente di guida.*

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la carta abbia una durata di validità non superiore a cinque anni. L'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento disciplina il rinnovo della carta del conducente quando la stessa sia in



scadenza, prevedendo che l'interessato debba presentare la relativa domanda al più tardi quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta stessa (questa indicazione è presente nella versione ufficiale del regolamento in lingua francese e inglese, che si differenzia dalla versione italiana la quale, invece, indica che la richiesta di rinnovo debba essere presentata al più tardi **entro** i quindici giorni ...).

La carta può essere validamente utilizzata sino alla sua scadenza naturale anche nell'ipotesi in cui il titolare non ne abbia chiesto il rinnovo entro quindici giorni precedenti alla scadenza. Il termine per presentare la domanda di rinnovo dettato dal citato art. 28 non può essere considerato perentorio e/o tassativo per il conducente, ma assolve alla funzione di consentire agli organi preposti (in Italia è la Camera di Commercio) di avere il tempo necessario al rilascio della nuova carta prima della sua scadenza, come previsto dall'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento. La data di scadenza della carta rappresenta, invece, un termine perentorio e tassativo in quanto, decorso lo stesso, la carta non può più essere utilizzata perché il dispositivo non esegue la registrazione nella stessa, riconoscendola come non valida. L'apparato sanzionatorio per le violazioni alle regole dettate dal Regolamento è adottato dai singoli Stati. In Italia le norme di riferimento sono quelle del **Codice della Strada** e quelle della **legge 13 novembre 1978, n. 727**, di attuazione delle norme comunitarie relative all'utilizzo del tachigrafo. Il Codice della Strada, con l'**art. 179**, disciplina tutte le ipotesi di sanzioni connesse all'uso del tachigrafo e all'uso della carta del conducente. In particolare, il comma 2 prescrive l'obbligo di inserimento della carta del conducente punendo la mancanza con una sanzione pecuniaria di rilevante entità, e il successivo **comma 9** prevede anche l'applicazione della sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida.

L'**art. 19 della legge 727/78** prevede una sanzione pecuniaria molto più bassa, e si applica in tutte le ipotesi che non siano regolamentate da altre norme come succede, ad esempio, nel caso descritto in precedenza riguardante l'art. 179, comma 2, del Codice della Strada. Nell'ipotesi in cui il **conducente abbia presentato domanda di rinnovo della carta del conducente nei termini prescritti** (al più tardi entro 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta), e l'autorità competente non abbia provveduto al rilascio della nuova carta prima della sua scadenza, l'attuale assetto normativo porta a ritenere che non possa essere preclusa la possibilità per il conducente di continuare a svolgere la propria attività di trasporto su strada. In questi casi, poiché la carta non è più funzionante, il conducente dovrà premunirsi di **registrare manualmente tutta la propria attività** così come previsto nell'art. 35 del Regolamento **senza incorrere in nessuna sanzione**.

Nei casi in cui il **conducente abbia presentato domanda di rinnovo della carta oltre il termine ultimo prescritto ma prima della scadenza naturale**, potrà continuare la propria attività di trasporto su strada senza alcuna limitazione fino alla scadenza. Anche dopo il decorso della scadenza della carta, si ritiene che il conducente possa continuare la propria attività provvedendo alla **registrazione manuale** come sopra indicato, e anche in questo caso, si ritiene **non debba incorrere in alcuna violazione** avendo ottemperato alla richiesta di rinnovo entro l'unico termine perentorio previsto dal Regolamento, cioè quello di scadenza della carta.

Nel caso in cui il **conducente abbia fatto richiesta di rinnovo della carta oltre il termine di scadenza della stessa**, se lo stesso provvede alla **registrazioni manuali** dell'attività, consentendo agli organi di controllo di verificare il suo operato, **incorrerebbe nella violazione prevista dall'art. 19 della legge 727/78** per aver violato le regole dettate dal regolamento, avendo presentato la domanda oltre il termine di scadenza della carta. Come conseguenza di quanto sopra esposto, la sanzione di cui all'**art. 179, comma 2, del Codice della Strada**, troverà applicazione soltanto quando il conducente, dopo aver presentato domanda di rinnovo, effettui un viaggio con carta scaduta **senza aver provveduto alla registrazione manuale dell'attività**. Medesima ipotesi di violazione in tutti i casi in cui il conducente viaggi con carta scaduta di validità **senza aver provveduto alla richiesta di rinnovo**».

COMPENDIO DELLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RINNOVO DELLA CARTA DEL CONDUCENTE

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO	ART. 19 L. 727/78	ART. 179/2 CDS
<p><u>Domanda di rinnovo</u> presentata nei termini prescritti (<i>al più tardi entro 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta</i>) e l'autorità competente non abbia provveduto al rilascio della nuova carta prima della sua scadenza.</p> <p>OBBLIGHI: il conducente può continuare a svolgere la propria attività di trasporto su strada ma – non essendo più funzionante la carta – dovrà premunirsi di registrare manualmente tutta la propria attività [vedasi art. 35 Reg. (UE) n. 165/2014].</p>	NO	NO
<p><u>Domanda di rinnovo</u> presentata oltre il termine ultimo prescritto ma prima della scadenza naturale.</p> <p>OBBLIGHI: il conducente potrà continuare la propria attività di trasporto su strada senza alcuna limitazione fino alla scadenza (ed anche dopo il suo decorso) provvedendo alla registrazione manuale della propria attività [vedasi art. 35 Reg. (UE) n. 165/2014].</p>	NO	NO
<p><u>Domanda di rinnovo</u> presentata oltre il termine di scadenza.</p> <p>NOTA OPERATIVA: se il conducente provvede alle registrazioni manuali dell'attività, consentendo agli organi di controllo di verificare il suo operato, incorrerà nella violazione prevista dall'art. 19 della legge 727/78.</p>	SI	NO
<p><u>Domanda di rinnovo</u> presentata nei termini prescritti oppure il termine ultimo prescritto ma prima della scadenza naturale od oltre anche quest'ultimo termine.</p> <p>NOTA OPERATIVA: se il conducente circola senza aver provveduto alla registrazione manuale dell'attività troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 179, comma 2, CdS.</p>	NO	SI
<p><u>Domanda di rinnovo</u> non presentata.</p> <p>NOTA: se il conducente circola troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 179, comma 2, CdS (a nulla rilevando in tale specifica ipotesi l'avvenuta o meno registrazione manuale dell'attività).</p>	NO	SI

*Nei casi in cui il conducente abbia presentato domanda di rinnovo della carta oltre il termine ultimo prescritto ma prima della scadenza naturale, potrà continuare la propria attività di trasporto su strada senza alcuna limitazione fino alla scadenza. Anche dopo il decorso della scadenza della carta, si ritiene che il conducente possa continuare la propria attività provvedendo alla **registrazione manuale** come sopra indicato, e anche in questo caso, si ritiene **non debba incorrere in alcuna violazione** avendo ottemperato alla richiesta di rinnovo entro l'unico termine perentorio previsto dal Regolamento, cioè quello di scadenza della carta. Nel caso in cui il conducente abbia fatto richiesta di rinnovo della carta oltre il termine di scadenza della stessa, se lo stesso provvede alle registrazioni manuali dell'attività, consentendo agli organi di controllo di verificare il suo operato, incorrerebbe nella **violazione prevista dall'art. 19 della legge 727/78** per aver violato le regole dettate dal regolamento, avendo presentato la domanda oltre il termine di scadenza della carta. Come conseguenza di quanto sopra esposto, la sanzione di cui all'art. 179, comma 2, del Codice della Strada, troverà applicazione soltanto quando il conducente, dopo aver presentato domanda di rinnovo, effettui un viaggio con carta scaduta **senza aver provveduto alla registrazione manuale dell'attività**. Medesima ipotesi di violazione in tutti i casi in cui il conducente viaggi con carta scaduta di validità **senza aver provveduto alla richiesta di rinnovo**».*

Ufficio Studi ASAPS